



*** Traduzione non ufficiale della: Risoluzione 1973 (2011)**

**Adottata dal Consiglio di Sicurezza in occasione della sua 6498a riunione,
tenutasi 17 marzo 2011**

Il Consiglio di Sicurezza,

Richiamando la propria risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011,

Deplorando l'inadempienza delle autorità libiche nei confronti della risoluzione 1970 (2011),

Esprimendo grave preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, per l'aumento della violenza e per le pesanti perdite di vite umane tra la popolazione civile,

Reiterando la responsabilità delle autorità libiche di proteggere la popolazione libica e *riaffermando* che le parti aventi causa nei conflitti armati devono assumersi la responsabilità primaria di prendere tutti i possibili provvedimenti atti a garantire la protezione dei civili,

Condannando l'evidente e sistematica violazione dei diritti umani, comprese detenzioni arbitrarie, scomparse forzate, tortura ed esecuzioni sommarie,

Condannando inoltre atti di violenza e intimidazione perpetrati dalle autorità libiche nei confronti di giornalisti, professionisti dei media e personale collegato e addetti al settore e *sollecitando* dette autorità a rispettare i propri impegni in base al diritto umanitario internazionale, così come delineato nella Risoluzione 1738 (2006),

Considerando che gli attacchi sistematici e su vasta scala attualmente in corso nella Jamahiriya Araba di Libia contro la popolazione civile possono essere definiti crimini contro l'umanità,

Richiamando il comma 26 della risoluzione 1970 (2011), con la quale il Consiglio esprimeva la propria disponibilità a prendere in considerazione ulteriori e appropriati provvedimenti, qualora necessari, atti a facilitare e a supportare il ritorno di agenzie umanitarie e a rendere disponibile la relativa assistenza umanitaria nella Jamahiriya Araba di Libia,

Esprimendo la propria determinazione volta a garantire la protezione di civili e aree popolate da questi ultimi, il transito rapido e senza ostacoli dei mezzi di assistenza umanitaria e la sicurezza del relativo personale umanitario,

Richiamando la condanna, espressa dalla Lega degli Stati Arabi, dall'Unione Africana e dal Segretario Generale dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che sono state commesse attualmente nella Jamahiriya Araba di Libia,



Tenuto conto del comunicato finale dell'Organizzazione della Conferenza Islamica dell'8 marzo 2011 e del comunicato del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana del 10 marzo 2011, che ha istituito un Comitato ad hoc di alto livello per la Libia,

Tenuto conto altresì della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di chiedere l'imposizione di una no-fly zone per l'aviazione militare libica, e di creare aree sicure in luoghi esposti a bombardamento come misura precauzionale che consenta la protezione del popolo libico e dei cittadini stranieri residenti nella Jamahiriya Araba di Libia,

Tenuto conto inoltre dell'appello del Segretario Generale del 16 marzo 2011 per un immediato cessate il fuoco,

Richiamando la propria decisione di deferire la situazione della Jamahiriya Araba di Libia dal 15 febbraio 2011 al Procuratore del Tribunale Penale Internazionale e *rilevando* che i responsabili o i complici degli attacchi diretti contro la popolazione civile, compresi gli attacchi aerei e navali, dovranno renderne conto,

Reiterando la propria preoccupazione circa la condizione dei profughi e dei lavoratori stranieri costretti a fuggire dalla violenza perpetrata nella Jamahiriya Araba di Libia, *accettando di buon grado* la risposta degli stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, che si sono detti disposti a prendersi carico delle necessità di detti profughi e lavoratori stranieri e *appellandosi* alla comunità internazionale perché supporti tali sforzi,

Deplorando il continuo ricorso a mercenari da parte delle autorità libiche,

Considerando che l'istituzione di un divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba di Libia costituisce un importante elemento per la protezione di civili e una misura di sicurezza per l'esecuzione di assistenza umanitaria e un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia,

Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e dei loro diritti nella Jamahiriya Araba di Libia,

Accogliendo di buon grado la nomina, da parte del Segretario Generale, del suo inviato speciale in Libia, signor Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib e sostenendone gli sforzi volti a ricercare una soluzione sostenibile e pacifica alla crisi nella Jamahiriya Araba di Libia,

Riaffermando il proprio forte impegno nei confronti della sovranità, indipendenza, integrità territoriale e unità nazionale della Jamahiriya Araba di Libia,

Determinando che la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,

Deliberando in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *Richiede* un immediato cessate il fuoco e la fine totale della violenze e di tutti gli attacchi e gli abusi ai danni dei civili;

2. *Sottolinea* la necessità di intensificare gli sforzi volti a trovare una soluzione alla crisi che risponda alle legittime esigenze del popolo libico e *prende atto* delle decisioni del Segretario Generale di mandare il proprio Inviato Speciale in Libia e del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana di inviare il proprio Comitato di Alto Livello ad hoc in Libia, allo scopo di facilitare il dialogo per condurre alle riforme politiche necessarie per trovare una soluzione pacifica e sostenibile;

3. *Richiede* che le autorità libiche adempiano agli obblighi che loro incombono in virtù del diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia umanitaria, di diritti umani e di rifugiati, e adottino tutti i provvedimenti atti a proteggere i civili e a soddisfarne le necessità di base, e garantire il transito rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria;

Protezione dei civili

4. *Autorizza* gli Stati membri che hanno informato il Segretario Generale, agendo su scala nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, e in collaborazione con il Segretario Generale, a prendere tutte le misure necessarie, in deroga al comma 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e le aree a popolazione civile sotto la minaccia di attacchi nella Jamahiriya Araba di Libia, compresa Bengasi, escludendo al contempo qualunque forza d'occupazione straniera in qualsiasi parte del territorio libico e *richiede* che gli Stati membri interessati informino immediatamente il Segretario Generale circa i provvedimenti che intendano prendere in virtù dell'autorizzazione loro conferita dal presente comma, che saranno immediatamente comunicati al Consiglio di Sicurezza;

5. *Riconosce* l'importante ruolo della Lega degli Stati arabi in questioni relative al mantenimento della pace internazionale e della sicurezza nella regione e, tenendo presente il Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, chiede agli Stati Membri della Lega degli Stati arabi di collaborare con altri Stati membri nell'attuazione del comma 4;

No Fly Zone

6. *Delibera* di istituire un divieto di sorvolo totale sulla Jamahiriya Araba di Libia al fine di proteggere i civili;

7. *Delibera inoltre* che tale divieto, imposto dal comma 6, non si applicherà ai voli di natura esclusivamente umanitaria, tesi a facilitare le operazioni di assistenza, di forniture mediche e alimentari, degli operatori umanitari e delle attività di assistenza collegate, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Jamahiriya Araba di Libia; né si applicherà ai voli autorizzati dai commi 4 o 8, né ad altri voli ritenuti necessari dagli Stati che operano in base all'autorizzazione loro conferita dal comma 8, in quanto a vantaggio della popolazione libica; tali voli saranno coordinati e dovranno sottostare alle procedure menzionate nel comma medesimo;

8. *Autorizza* gli Stati membri che abbiano informato il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati arabi, che agiscano su base nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, a prendere tutti i provvedimenti ritenuti necessari per far rispettare il divieto di sorvolo imposto dal precedente comma 6 e *richiede* agli Stati Membri cooperanti con la Lega degli Stati arabi di coordinarsi strettamente con il Segretario Generale circa i provvedimenti che essi intendano attuare per far rispettare tale divieto, compresa l'istituzione di un apposito meccanismo volto a implementare le disposizioni previste dai precedenti commi 6 e 7;

9. *Invita* tutti gli Stati membri, agenti su base nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, a fornire assistenza, compresa qualsiasi necessaria approvazione di sorvolo, per l'attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi 4, 6, 7 e 8;

10. *Richiede* agli Stati membri interessati di coordinarsi tra loro e con il Segretario Generale sulle misure che intendano attuare in base ai precedenti commi 4, 6, 7 e 8, compresi i provvedimenti pratici per il monitoraggio e l'approvazione dei voli autorizzati di natura umanitaria o di evacuazione;

11. *Delibera* che gli Stati membri interessati informino immediatamente il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati arabi sulle misure adottate nell'esercizio dell'autorità loro conferita dal precedente comma 8, comprensive del piano operativo degli interventi;

12. *Richiede* che il Segretario Generale informi immediatamente il Consiglio di qualunque azione intrapresa dagli Stati membri interessati nell'esercizio dell'autorità loro conferita dal precedente comma 8 e che riferisca al Consiglio, entro sette giorni e quindi su base mensile, circa l'attuazione della presente risoluzione, comprese informazioni su qualunque violazione del divieto di sorvolo imposto dal precedente comma 6;

Imposizione dell'embargo sulla fornitura di armi

13. *Delibera* la sostituzione del comma 11 della risoluzione 1970 (2011) con il seguente enunciato: “Invita tutti gli Stati membri, in particolari gli Stati della regione, che agiscano su scala nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, al fine di garantire la rigorosa attuazione dell'embargo sulle armi stabilito dai commi 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011), a eseguire ispezioni nel loro territorio, compresi porti e aeroporti, in alto mare, a bordo di imbarcazioni e aeromobili diretti in o provenienti dalla Jamahiriya Araba di Libia; qualora lo Stato interessato disponga di informazioni in base alle quali si sospetti che essi trasportino merci la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione siano vietate dai commi 9 o 10 della risoluzione 1970 (2011) così come emendata dalla presente risoluzione, compresa la disponibilità di personale mercenario armato, *invita* tutti gli Stati proprietari di tali imbarcazioni e aeromobili a cooperare con le predette ispezioni e autorizza gli Stati membri a prendere tutte le misure adeguate alle specifiche circostanze per condurre tali ispezioni”;

14. *Richiede* agli Stati membri intenzionati a prendere provvedimenti in alto mare, in base al precedente comma 13, di coordinarsi tra loro e con il Segretario Generale e *inoltre richiede* agli Stati interessati di informare immediatamente il Segretario Generale e il Comitato istituito in virtù del comma 24 della risoluzione 1970 (2011) ("il Comitato") dei provvedimenti intrapresi nell'esercizio dell'autorità loro conferita dal precedente comma 13;

15. *Richiede* che qualsiasi Stato membro, che agisca su scala nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, quando intraprende un'ispezione in virtù del precedente comma 13, sottoponga prontamente un iniziale rapporto scritto al Comitato, contenente, in particolare, la spiegazione delle ragioni per l'ispezione, i risultati di tale ispezione, se sia stata riscontrata o meno cooperazione e, in caso di reperimento di merci proibite, richiede che tali Stati membri forniscano successivamente al Comitato un ulteriore rapporto scritto contenente i dettagli pertinenti all'ispezione, confisca e eliminazione, i dettagli del trasferimento, compresa la descrizione delle merci, della loro origine e destinazione qualora tali informazioni non siano presenti nel rapporto iniziale;

16. *Deplora* il continuo flusso di mercenari nella Jamahiriya Araba di Libia e *invita* tutti gli Stati membri ad attenersi strettamente ai propri obblighi così come previsto al comma 9 della risoluzione 1970 (2011) al fine di prevenire l'impiego di personale mercenario armato nella Jamahiriya Araba di Libia;

Divieto di sorvolo

17. *Delibera* che tutti gli Stati rifiutino di concedere l'autorizzazione a qualunque aeromobile battente bandiera della Jamahiriya Araba di Libia o di proprietà di o gestito da compagnie o cittadini libici di decollare, atterrare o sorvolare il proprio territorio salvo che il volo in particolare non sia stato preventivamente approvato dal Comitato, oppure in caso di atterraggio di emergenza;

18. *Delibera che* tutti gli Stati neghino l'autorizzazione a qualunque aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare il proprio territorio, qualora dispongano di informazioni in base alle quali si sospetti che l'aeromobile trasporti merci la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione siano vietate dai commi 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) così come emendata dalla presente risoluzione, compresa la disponibilità di personale mercenario armato, fatta eccezione per il caso di un atterraggio di emergenza;

Congelamento dei beni

19. *Delibera* che il congelamento dei beni, ai sensi dei comma 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) sia applicato a tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che si trovino sui loro territori, che siano di proprietà delle autorità libiche o controllate direttamente o indirettamente da queste ultime, come designate dal Comitato, o da individui o entità che agiscano per loro conto o dietro loro istruzioni, o da entità di proprietà o controllate da queste ultime, come designate dal Comitato, e *delibera inoltre* che tutti gli Stati faranno in modo che sia impedito ai propri cittadini o ad altri individui o entità nel proprio territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo o attività finanziaria o risorsa economica a favore o beneficio delle autorità libiche, come designate dal Comitato, o di individui o entità che agiscano per loro conto o su loro istruzioni, o di entità di proprietà o controllate da queste ultime, come designate dal Comitato, e prescrive al Comitato di designare tali autorità libiche, individui o entità entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente risoluzione e successivamente a tale data laddove lo si ritenga necessario;

20. *Afferma* la propria determinazione a far sì che i beni congelati ai sensi del comma 17 della risoluzione 1970 (2011) siano, in una fase successiva, resi disponibili appena possibile a favore e beneficio del popolo della Jamahiriya Araba di Libia;

21. *Delibera* che tutti gli Stati prescrivano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese istituite sul proprio territorio di esercitare vigilanza nell'intrattenere rapporti d'affari con entità istituite nella Jamahiriya Araba di Libia o soggette alla giurisdizione di quest'ultima, e con qualsiasi individuo o entità che agisca per loro conto o su loro istruzioni, nonché con entità di loro proprietà o controllate da queste ultime, qualora gli Stati dispongono di informazioni fondate che facciano ragionevolmente ritenere che tali rapporti possano contribuire alla violenza e all'uso della forza contro i civili;

Designazioni

22. *Delibera* che gli individui elencati e di cui si fa riferimento nell'Allegato I siano soggetti a restrizioni di viaggio, secondo quanto imposto dai comma 15 e 16 della risoluzione 1970 (2011), e *delibera* altresì che gli individui ed entità elencati nell'Allegato II saranno soggetti al congelamento dei beni, ai sensi dei comma 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011);

23. *Delibera* che i provvedimenti di cui ai comma 15, 16, 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) siano applicati anche agli individui e alle entità determinate dal Consiglio o dalla Commissione che violeranno le disposizioni della risoluzione 1970 (2011), con particolare riferimento ai comma 9 e 10, o che aiuteranno terzi nella violazione delle suddette disposizioni;

Gruppo di Esperti

24. *Incarica* il Segretario Generale di istituire, inizialmente per un periodo di un anno e d'intesa con il Comitato, un gruppo costituito al massimo di otto esperti ("Gruppo di Esperti"), sotto la direzione della Commissione, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- (a) Assistere il Consiglio nell'attuazione del proprio mandato, secondo quanto specificato dal comma 24 della risoluzione 1970 (2011) e dalla presente risoluzione;
- (b) Raccogliere, esaminare e analizzare le informazioni provenienti dagli Stati membri, dai relativi organismi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni regionali e da altre parti con riferimento all'attuazione delle disposizioni decretate con la risoluzione 1970 (2011) e con la presente risoluzione, nei casi particolari di inosservanza delle stesse;

(c) Fare raccomandazioni sulle azioni che il Consiglio, o la Commissione o lo Stato, ritengano utili al fine di migliorare l'attuazione delle relative misure;

(d) Fornire al Consiglio una relazione provvisoria sul proprio lavoro entro e non oltre 90 giorni dalla nomina del Gruppo, nonché una relazione finale, completa di dati e raccomandazioni, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del mandato;

25. *Sollecita* tutti gli Stati, i relativi organismi delle Nazioni Unite e altre parti interessate, a cooperare in totale sintonia con la Commissione e il Gruppo di Esperti, fornendo, in particolare, qualsiasi informazione a loro disposizione circa le misure adottate mediante la risoluzione 1970 (2011) e la presente risoluzione, in particolare casi di inosservanza;

26. *Decreta* che il mandato del Comitato, ai sensi del comma 24 della risoluzione 1970 (2011) si applichi inoltre alle misure adottate nella presente risoluzione;

27. *Decreta* che tutti gli Stati, compresa la Jamahiriya Araba della Libia, adottino le misure necessarie a garantire che nessuna richiesta giaccia in istanze davanti alle autorità libiche, di qualsiasi persona o organismo della Jamahiriya Araba della Libia, o di qualsiasi persona o organismo che avanzi richieste attraverso tali persone o organismi, o a beneficio di questi ultimi, in merito a qualsiasi contratto o altra transazione la cui realizzazione abbia risentito delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1970 (2011), con la presente risoluzione e con le risoluzioni ad essa collegate;

28. *Riafferma* la propria intenzione di mantenere sotto continua osservazione gli atti delle autorità libiche e sottolinea la propria disponibilità a rivedere in qualsiasi momento le misure imposte dalla presente risoluzione e dalla risoluzione 1970 (2011), mediante il rafforzamento, la sospensione o la revoca di tali misure, laddove risulterà appropriato, secondo l'ottemperanza delle autorità libiche alla presente risoluzione e alla risoluzione 1970 (2011).

29. *Delibera* di rimanere attivamente investito della questione.

25. Libia: designazioni proposte dall'UNSCR

<i>Generalità</i>	<i>Giustificazione</i>	<i>Identificativi</i>
Allegato I: Divieto di viaggio		
1 QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI	Ambasciatore della Libia in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Coinvolto direttamente nel reclutamento e nel coordinamento di mercenari per il regime.	
2 Colonnello AMID HUSAIN AL KUNI	Governatore di Ghat (Libia meridionale).Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.	
Allegato II: Congelamento dei beni		
1 Dorda, Abu Zayd Umar	Posizione: Direttore, Organizzazione della Sicurezza Esterna	
2 Jabir, Major General Abu Bakr Yunis	Posizione: Ministro della Difesa	Titolo: Major General DOB (data di nascita): --/--/1952. POB (luogo di nascita) : Jalo, Libia
3 Matuq, Matuq Mohammed	Posizione: Ministro degli Affari Pubblici	DOB: --/--/1956. POB: Khoms
4 Qadhafi, Mohammed Muammar	Figlio di Muammar Qadhafi. Stretti rapporti con il regime	DOB: --/--/1970. POB: Tripoli, Libia
5 Qadhafi, Saadi	Comandante delle Forze Speciali. Associazione con il regime. Controllo delle unità militari coinvolte nelle repressioni dei manifestanti.	DOB: 25/05/1973. POB: Tripoli, Libia
6 Qadhafi, Saif al-Arab	Figlio di Muammar Qadhafi. Associazione con il regime	DOB: --/--/1982. POB: Tripoli, Libia
7 Al-Senussi, Colonnello Abdullah	Posizione: Responsabile dei Servizi Segreti Militari	Title: Colonnello DOB: --/--/1949. POB: Sudan
Entità		
1 Banca Centrale della Libia	Sotto il controllo di Muammar Qadhafi e della sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamenti per il suo regime.	

<i>Number</i>	<i>Name</i>	<i>Justification Identifiers</i>	
2	Libyan Investment Authority	Sotto il controllo di Muammar Qadhafi e della sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamenti per il suo regime.	a.k.a: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22° piano, Borgaida Street, Tripoli, Libia, 1103
3	Libyan Foreign Bank	Sotto il controllo di Muammar Qadhafi e della sua famiglia e potenziale fonte di finanziamenti per il suo regime.	
4	Libyan Africa Investment Portfolio	Sotto il controllo di Muammar Qadhafi e della sua famiglia e potenziale fonte di investimenti per il suo regime.	Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia
5	Libyan National Oil Corporation	Sotto il controllo di Muammar Qadhafi e della sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamenti per il suo regime.	Indirizzo: Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

* Traduzione- non ufficiale - in italiano effettuata a cura della Scuola Universitaria Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS per la Diplomazia Internazionale e per la Sicurezza e Difesa Sociale, con il coordinamento del Prof. Simone Borile www.unicriminologia.it